

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

sulla base dell'articolo 83 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Di seguito sono riportate, in sintesi, le principali disposizioni della decisione, senza pregiudizio dei pieni effetti della decisione stessa

[notificata con il numero C(2006) 412]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/626/Euratom)

La presente decisione è indirizzata al British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) di Seascale, Cumbria (UK) ed è stata notificata al BNG SL il 17 febbraio 2006.

La decisione verte soltanto sugli aspetti dell'adeguatezza delle procedure relative ai dati e ai rapporti contabili attualmente applicate al sito di Sellafield, ivi compreso, ma non solo, l'impianto THORP. La decisione non giunge alla conclusione che materie nucleari siano andate perdute o siano state distolte dalle finalità cui erano destinate.

Articolo 1 (estratto)

BNG SL ha violato l'articolo 79 del trattato Euratom, in combinato disposto con gli articoli 7, 9 e 12 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione ⁽¹⁾ [sostituiti dal 20 marzo 2005 dagli articoli 6, 9 e 7 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione ⁽²⁾], e le disposizioni particolari sul controllo, adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 6 del regolamento (Euratom) n. 302/2005, l'articolo 81 del trattato Euratom e l'articolo 3 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 [sostituito dal 20 marzo 2005 dall'articolo 4 del regolamento (Euratom) n. 302/2005].

Articolo 2

1. La Commissione emette un richiamo a carico di BNG SL.

2. Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri entro un periodo specificato, successivo alla pubblica-

zione della presente decisione, di aver posto rimedio, con adeguati e solidi provvedimenti, alle carenze e alle fonti di infrazione riscontrate e di aver applicato misure appropriate volte a migliorare costantemente la qualità e l'esecuzione del suo sistema contabile e di controllo delle materie nucleari.

3. Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri, entro un ulteriore periodo specificato, che i rimedi attuati hanno conseguito gli effetti previsti.

Articolo 3

1. BNG SL fornisce alla Commissione, al termine del periodo specificato calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione, un rapporto con la descrizione dei provvedimenti adottati per risanare la situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. BNG SL fornisce alla Commissione, al termine dell'ulteriore periodo specificato, un rapporto con la descrizione dei previsti risultati raggiunti mediante i provvedimenti posti in essere in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può intraprendere ulteriori azioni legali qualora non siano adeguatamente dimostrati i provvedimenti e le misure come richiesto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente decisione e non siano trasmessi i rapporti dettagliati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.

Articolo 5

1. Il British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK è destinatario della presente decisione.
2. La presente decisione verrà comunicata al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.